

**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE
"COLLINARE"**

Viale Trento Trieste 33
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

SERVIZI E INTERVENTI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

SCHEDE ANALITICHE

Adottate con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 08.06.2021 e successivamente modificate con deliberazioni n. 11 del 15.12.2022, n. 14 del 06.03.2023 e n. 15 del 06.03.2023

INDICE

SEZIONE I – SERVIZI PER LA DOMICILIARITA’	pag. 3
Scheda 1 - Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)	pag. 4
Scheda 2 - Servizio consegna pasti a domicilio	pag. 10
Scheda 3 - Soggiorni vacanza per anziani autosufficienti.....	pag. 11
SEZIONE II – SERVIZI PER LA DISABILITA’	pag. 12
Scheda 4 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI VALENZA SOCIOEDUCATIVA E SOCIOASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO	pag. 13
Scheda 5 - CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DI MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO	pag. 18
Scheda 6 – SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO PER MINORI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE RIABILITATIVE CONVENZIONATE.....	pag. 18
SEZIONE III – INTERVENTI A TUTELA DEI MINORI	pag. 19
Scheda 7: AFFIDO FAMILIARE.....	pag. 20
Scheda 8: INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI – RESIDENZIALI	pag. 22
Scheda 9: VISITE PROTETTE.....	pag. 25
Scheda 10: SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	pag. 28
SEZIONE IV – INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’	pag. 29
Scheda 11 - CONTRIBUTI ECONOMICI	pag. 30
Scheda 12 - SERVIZIO EDUCATIVO RIVOLTO A GIOVANI E ADULTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE	pag. 35
Scheda 13 – TIROCINI INCLUSIVI	pag. 36

SEZIONE I
SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ

I Servizi per la domiciliarità costituiscono livello essenziale della programmazione e gestione di un sistema sociale di prossimità volto alla predisposizione di un progetto di vita finalizzato a garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita per il tempo più lungo possibile; Tale progetto, laddove possibile, è condiviso con la persona e la sua famiglia e contempla l'apporto differenziato di più interventi e risorse di carattere istituzionale, familiare e comunitario.

I servizi che vanno a comporre il sistema della domiciliarità sono:

Scheda 1 - Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

Scheda 2 - Servizio consegna pasti a domicilio

Scheda 3 - Soggiorni vacanza per anziani autosufficienti

Scheda 1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

<p>Oggetto</p>	<p>Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio, erogato sul territorio dell’Ambito Territoriale “Collinare”, costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte agli anziani, agli invalidi, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini e/o con componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione. Non comprende prestazioni di natura sanitaria siano esse di competenza medica, infermieristica o riabilitativa</p> <p>Le prestazioni del Servizio sono erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi care-givers non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi. Il Servizio può, infatti, integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari, senza porsi nell’ottica della sostituzione.</p> <p>La metodologia di lavoro adottata dagli operatori dei servizi succitati persegue una logica di personalizzazione dell’intervento: effettuata una valutazione dei bisogni e delle risorse personali e familiari dell’utente e un raccordo con le offerte dei servizi socio-sanitari, del privato sociale e del volontariato, si procede con la stesura di un progetto personalizzato (ProP) o di un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) condiviso e sottoscritto dall’utente e/o dal familiare e/o dal rappresentante legale del richiedente (amministratore di sostegno, curatore, tutore).</p> <p>L’offerta di servizi e prestazioni garantisce il rispetto dell’autonomia personale e il mantenimento e/o lo sviluppo delle capacità degli utenti e promuove la partecipazione e la collaborazione dei medesimi.</p>
<p>Finalità</p>	<p>Gli interventi garantiti dal SAD sono finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – favorire, per quanto possibile, la permanenza degli adulti e degli anziani fragili all’interno del proprio ambiente di vita e di relazione in condizioni di sicurezza, autonomia e benessere – contribuire alla realizzazione dell’offerta dei servizi di assistenza nel riconoscimento del principio della sussidiarietà orizzontale – collaborare con l’Azienda Sanitaria nel garantire la presa in carico delle persone con bisogni complessi in un’ottica di integrazione clinico-assistenziale e sociosanitaria – concorrere alla riduzione dell’istituzionalizzazione e dell’ospedalizzazione delle persone con ridotta autonomia gestionale anche tramite la facilitazione delle dimissioni protette; – sostenere il ruolo di cura dei care-givers anche mediante un supporto educativo – contrastare l’esclusione e l’emarginazione di adulti, anziani fragili e famiglie in situazioni di difficoltà, anche con presenza di figli minorenni; <p>Per situazioni particolarmente complesse e gravi, comunque in assenza di reti di sostegno familiari o sociali, in via eccezionale e transitoria l’intervento può essere erogato anche presso sedi ospedaliere, assistenziali o riabilitative con l’esclusione di quelle prestazioni che la struttura deve garantire in esecuzione del c.d. Contratto Atipico di Spedalità.</p>
<p>Destinatari</p>	<p>Possono beneficiare del SAD le persone di cui all’art. 3 del presente regolamento. Qualora il servizio non sia in grado di rispondere a tutte le richieste pervenute, viene redatta una lista d’attesa. Le domande collocate in lista d’attesa saranno soddisfatte, in base ai limiti di cui sopra, con priorità, a titolo esemplificativo, a persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prive di reti di supporto (familiari o di prossimità);


	<ul style="list-style-type: none"> – con elevata intensità del bisogno socio-assistenziale; – con elevata intensità del bisogno psicosociale, educativo e formativo dei caregivers; – contraddistinte da particolare precarietà economica, aggravata da una delle precedenti voci. <p>Il SSC si doterà di strumenti mirati alla lettura e valutazione della situazione anche su indicazione Regionale.</p> <p>L'ordinamento della lista d'attesa avverrà in ordine decrescente; a parità di punteggio, la priorità verrà assegnata a coloro che presentano un maggior indice di fragilità e, in subordine, in base alla data di presentazione della domanda.</p> <p>La lista d'attesa non si applica ai servizi domiciliari riferiti ai nuclei familiari con minori a rischio o in casi di urgenza.</p> <p>Su valutazione del servizio sociale, in casi di specifiche esigenze, il servizio può essere erogato anche a persone domiciliate ma non residenti nel territorio dell'ambito, compatibilmente con le disponibilità organizzative del Servizio. In tali circostanze al beneficiario verrà attribuito il costo intero del servizio, pari a quanto imputato al SSC dalla ditta appaltante, fatta salva la possibilità di un eventuale compartecipazione ai costi da parte del comune di residenza, procedura questa da attivarsi comunque a carico del beneficiario.</p>
<p>Tipologia di prestazioni erogabili</p>	<p>Le prestazioni riguardanti il servizio di aiuto domiciliare possono essere, a titolo esemplificativo, relative alle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – CURA DELLA PERSONA - azioni finalizzate alla cura della persona, alla sua igiene e movimentazione, supervisione dello stato di benessere generale; – SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI: educazione socio-sanitaria, sulle tecniche di accudimento della persona in condizione di autonomia compromessa, all'interessato, ai suoi familiari, alle altre risorse umane da questi attivate; – MONITORAGGIO IN SITUAZIONI DI FRAGILITA' E RISCHIO. <p>Per situazioni di estrema marginalità, fragilità e rischio sociale, su proposta dell'assistente sociale competente, possono inoltre essere erogati i seguenti interventi, i quali sono incompatibili con la contestuale erogazione di interventi economici a supporto della domiciliarità (FAP o altri interventi regionali o nazionali.) in quanto ivi ricompresi ed hanno carattere marginale e secondario rispetto agli interventi di cura della persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> – CURA DELL'ABITAZIONE E LAVANDERIA – intervento volto a supportare le persone prive di mezzi e incapaci di provvedervi in proprio, ovvero tramite familiari, nella cura e governo dell'alloggio e/o della propria biancheria; <p>Con riferimento alle citate attività, a ciascun beneficiario, saranno garantite un numero di ore definite dal PAI.</p> <p>Il servizio attualmente è assicurato nei giorni feriali dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 21.00.</p> <p>In casi di particolare necessità, debitamente motivate ed illustrate dall'assistente sociale, il servizio potrà essere modulato sui sette giorni settimanali, compresi i festivi, nella fascia 7.30 – 20.00.</p>
<p>Modalità di accesso al servizio</p>	<p>L'ammissione al servizio è subordinata alla valutazione dell'assistente sociale.</p> <p>L'accesso avviene su richiesta dell'utente o rappresentante legale (amministratore di sostegno, curatore, tutore), ovvero dai soggetti previsti dal dall'art. 4 del d.P.R. n. 445/2000, tramite la presentazione di un'apposita domanda, corredata almeno dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – predisposizione ISEE per prestazioni di natura sociosanitaria in corso di

	<p>validità;</p> <ul style="list-style-type: none"> – eventuale documentazione socio-sanitaria utile ai fini della valutazione all’accesso al servizio; – eventuale verbale di invalidità civile e/o estremi dell’eventuale indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, dell’avvenuto deposito della domanda; – copia dell’eventuale decreto di nomina dell’amministratore di sostegno o, in alternativa, dell’avvenuto deposito del ricorso. <p>Qualora l’utente non sia in possesso dell’ISEE gli verranno concessi 60 giorni dall’attivazione del servizio per provvedere alla predisposizione del medesimo. Nel caso in cui egli non ottemperi all’impegno entro tale scadenza gli verrà addebitata la tariffa massima di compartecipazione al costo del servizio, a partire dalla data della sua attivazione.</p> <p>Nel caso in cui più membri di uno stesso nucleo richiedano il servizio ciascuno di essi è tenuto alla presentazione della propria istanza.</p> <p>In casi eccezionali ed urgenti, su proposta motivata dell’assistente sociale competente, sarà possibile attivare il SAD a prescindere dall’acquisizione della domanda dell’utente, dalla valutazione della situazione economica, dalla redazione e dalla sottoscrizione del ProP o del PAI che dovranno essere perfezionate entro i 30 giorni successivi.</p> <p>Il SAD può prevedere accessi graduati con diverse intensità su base giornaliera, settimanale o mensile, determinati in considerazione del differenziato livello di autonomia personale, dell’erogazione contestuale di contributi (nazionali o regionali) finalizzati a garantire un progetto di assistenza domiciliare e dell’esistenza o meno di una rete parentale ed amicale, convivente o meno con l’anziano, in grado di garantire la tenuta di un progetto di sostegno alla domiciliarità complessivamente inteso.</p>
<p>Impegni del beneficiario</p>	<p>Al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il beneficiario ovvero l’istante si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – applicare correttamente tutte le indicazioni fornite dagli operatori sanitari sulla mobilitazione dell’assistito ivi compreso l’utilizzo degli ausili prescritti; – mantenere un atteggiamento rispettoso e collaborativo nei confronti dell’operatore; – garantire l’accesso in sicurezza al domicilio, ivi compreso lo sfalcio e la potatura di siepi o la rimozione di ulteriori ingombri che rendano pericoloso l’accesso alla abitazione – garantire una adeguata custodia degli animali domestici durante la permanenza dell’operatore a domicilio; – assicurare o consentire azioni di sanificazione ambientale, anche a mezzo di ditte specializzate, in presenza di tracce di ratti, parassiti o altre fonti di rischio per l’operatore – garantire la sicurezza nell’utilizzo degli impianti, anche mediante dispositivi salvavita – informare il servizio di ogni patologia contagiosa che il beneficiario abbia contratto – fornire all’operatore/servizio copia di ogni documento contenente specifiche indicazioni per le corrette modalità di mobilitazione dell’assistito (lettere di dimissioni, certificazioni mediche, ecc.) <p>La mancanza di condizioni di sicurezza sul lavoro comporta la sospensione del servizio, previa comunicazione all’istante.</p> <p>L’istante si impegna altresì:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – Ad informare tempestivamente il servizio di ogni sospensione dell'intervento – Fornire il materiale utile all'espletamento del servizio (detersivi, cambio biancheria, ...) – Aggiornare il servizio su ogni modifica delle condizioni di salute o socio-ambientali che possano incidere sullo svolgimento del servizio – Aggiornare l'ISEE ad ogni sua naturale scadenza, nel caso in cui intenda beneficiare della tariffa agevolata – Consentire l'applicazione dei dispositivi di rilevamento della presenza dell'operatore a domicilio, conservarli con adeguata cura e restituirli integri nel momento della chiusura del servizio
<p>Modalità di avvio del servizio</p>	<p>L'assistente sociale accoglie la domanda ed approfondisce la conoscenza del beneficiario al fine di valutare la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'accesso, l'intensità del bisogno e gli eventuali servizi in grado di soddisfarlo. Sulla base di quanto rilevato, l'assistente sociale avvia il servizio tramite la predisposizione del PAI sul programma gestionale in uso al servizio.</p> <p>Qualora la situazione dell'utente richieda la necessità di una valutazione e progettazione multidimensionale, queste verranno effettuate congiuntamente ai componenti dell'unità di valutazione distrettuale (UVD), secondo le modalità e le procedure adottate per la presa in carico integrata.</p> <p>Il SSC comunica per iscritto all'utente o al rappresentante legale ovvero all'istante l'avvio del servizio e l'eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio. Qualora la presentazione dell'ISEE non sia contestuale all'istanza la quota di compartecipazione verrà indicata successivamente alla presentazione dello stesso, ovvero verrà applicata la tariffa massima.</p>
<p>Dimissioni protette, pronto intervento domiciliare e fine vita</p>	<p>Per venire incontro alle esigenze dei nuclei familiari che si trovano a fronteggiare l'improvvisa non autosufficienza di un componente ovvero in risposta a situazioni che si presentano al servizio con carattere di urgenza ed inderogabilità, - quali ad esempio l'improvviso ricovero del care-giver, le improvvise dimissioni dal personale privato addetto all'assistenza, etc. - si prevede una transitoria erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare in forma tempestiva e gratuita. Tale intervento ha la finalità di consentire la necessaria riorganizzazione gestionale dell'assistenza successiva all'evento critico. Le prestazioni erogabili per questa tipologia di interventi includono esclusivamente gli aspetti di cura della persona. Questa tipologia di intervento ha una durata massima di 30 ore complessive erogate di norma nell'arco di circa tre settimane. Con la stessa motivazione l'intervento può essere erogato anche a fine vita.</p> <p>Le modalità di attivazione dell'intervento rimangono quelle relative all'attivazione del SAD, fatta salva la possibilità di non presentare la documentazione ISEE. Nei casi di pronto intervento domiciliare il servizio può essere attivato anche senza istanza del cittadino o dei suoi familiari, qualora impossibilitato a provvedervi, su valutazione scritta dell'assistente sociale competente.</p> <p>Al termine del monte ore massimo stabilito i beneficiari potranno decidere se proseguire gli interventi con una attivazione ordinaria del SAD o se procedere con soluzioni autonome chiudendo l'intervento.</p> <p>Su valutazione del servizio sociale, in casi di specifiche esigenze, il servizio può essere erogato anche a persone domiciliate ma non residenti nel territorio dell'ambito, compatibilmente con le disponibilità organizzative del Servizio. In tali circostanze al beneficiario verrà attribuito il costo intero del servizio, pari a quanto imputato al SSC dalla ditta appaltante, fatta salva la possibilità di un eventuale compartecipazione ai costi da parte del comune di residenza, procedura questa da attivarsi comunque a carico del beneficiario.</p>

<p>Variazione e cessazione del servizio</p>	<p>I cambiamenti della situazione sociale/personale e/o familiare che hanno determinato l'accesso, comportano una ridefinizione degli interventi previsti dal Progetto Personalizzato, nonché variazioni delle prestazioni o cessazioni delle stesse.</p> <p>La variazione o cessazione può avvenire su richiesta dell'interessato o di chi ne abbia la cura e/o su valutazione del Servizio Sociale, qualora il servizio non risulti più rispondente alle esigenze.</p> <p>La sospensione del Servizio per un periodo superiore alle 3 settimane, non contestuale al ricovero ospedaliero, comporta la dimissione d'ufficio dal servizio, che potrà essere riattivato su nuova istanza.</p>
<p>Compartecipazione al servizio</p>	<p>La richiesta di attivazione del Servizio deve essere corredata dall'ISEE. Qualora l'utente non sia in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità gli verranno concessi 60 giorni dall'attivazione del servizio per provvedere alla produzione del medesimo. L'attestazione ISEE va aggiornata ad ogni naturale scadenza e trasmessa in tempo utile agli uffici amministrativi dell'ambito. Al fine di agevolare l'utenza nella predisposizione del nuovo ISEE, verrà considerato valido l'attestazione già in possesso dell'ambito anche per i 3 mesi successivi alla data della naturale scadenza. Decorso questo periodo, in assenza della documentazione che dia titolo alla tariffa agevolata, sarà ascritta al beneficiario la quota massima di compartecipazione al costo del servizio.</p> <p>Nel caso in cui l'attivazione del servizio avvenga nei mesi di novembre o dicembre e il beneficiario non sia in possesso dell'ISEE, per poter accedere alla tariffa agevolata relativa a questo periodo il beneficiario dovrà dichiarare che la situazione patrimoniale ed economica del proprio nucleo familiare non ha subito modifiche rilevanti negli ultimi 2 anni, e che pertanto la dichiarazione ISEE dell'anno successivo è utilizzabile anche all'ultimo bimestre dell'anno in oggetto; in assenza di tale dichiarazione, verrà richiesto il pagamento relativo all'ultimo bimestre con la tariffa oraria massima, pari ad € 16,00.</p> <p>Il computo delle ore mensilmente erogate a ciascun beneficiario viene effettuato tramite un sistema informatico che prevede il posizionamento a domicilio di un dispositivo di rilevazione della presenza dell'operatore ovvero tramite geolocalizzazione.</p> <p>La quota di compartecipazione a carico dell'utenza viene calcolata tramite la costruzione di una parabola, che permette l'elaborazione di tariffe personalizzate per ogni singolo utente: ad ogni valore ISEE viene a corrispondere una determinata percentuale di compartecipazione al costo del servizio fruito. La tariffa massima è di € 16,00 per le persone residenti e pari al costo del servizio per le persone domiciliate.</p> <p>La fissazione e la modifica della su indicata tariffa massima, come sopra riportato, è di competenza dell'Assemblea dei Sindaci. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata all'utente.</p> <p>In casi eccezionali, qualora il beneficiario sia temporaneamente impossibilitato a produrre l'ISEE o a sostenere i costi della compartecipazione, il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, su proposta motivata dell'assistente sociale, può riconoscere una riduzione della quota di compartecipazione ovvero la gratuità del servizio.</p> <p>Nei casi in cui un intervento a domicilio necessiti della presenza di due o più operatori, all'utente verrà richiesta la compartecipazione in base alla durata della</p>

	<p>prestazione e non al numero di operatori impiegati. La valutazione circa il numero di operatori necessari allo svolgimento del Servizio è effettuata esclusivamente dall'assistente sociale di concerto con il coordinatore del SAD anche in applicazione della normativa sulla sicurezza nel posto di lavoro.</p> <p>L'importo minimo dovuto per ciascun accesso corrisponde a 15 minuti di intervento. In caso di mancato intervento, qualora l'interessato o i suoi familiari non abbiano avvertito in tempo utile l'operatore o il suo referente della sospensione dell'intervento, viene comunque attribuito all'utente un costo corrispondente a 15 minuti di intervento.</p> <p>L'istante si fa garante del pagamento del costo del servizio.</p>
Modalità di riscossione	<p>L'importo dovuto viene fatturato al beneficiario con cadenza bimestrale; nella fattura il competente ufficio dell'ASUFC inserisce una nota esplicativa delle ore di servizio usufruite nel periodo di riferimento con indicazione dell'importo che dovrà essere versato presso la tesoreria dell'ente gestore.</p> <p>In difetto di pagamento, non sussistendo ragioni economiche che lo giustifichino, l'amministrazione competente si riserva di agire, anche in sede giudiziale, per il recupero di quanto dovuto, impregiudicata ogni segnalazione all'Autorità Giudiziaria, anche disponente.</p>



Sistema di calcolo tramite parabola, approvato con Deliberazione n. 12 del 19.10.2016 dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di San Daniele del Friuli e aggiornato con deliberazione n. dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale "Collinare"

Range ISEE Utenza	Range % compartecipazione Utenza	
€ 0,01	0,00%	Soglia di esclusione
€ 9.360,01	7,14%	% minima di compartecipazione
€ 20.360,00	100,00%	Soglia di compartecipazione massima

ISEE Utenza	% compartecipazione
€ _____	____%

Scheda 2 - SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

Oggetto	<p>Il servizio di consegna pasti a domicilio consente alla persona, con riduzione dell'autosufficienza, di seguire un'alimentazione corretta ed equilibrata e si inserisce nel quadro degli interventi per la domiciliarità.</p> <p>Esso consiste nel confezionamento e nella consegna del pasto a domicilio da parte di ditta/e convenzionata/e ad utenti non in grado di provvedervi in proprio ovvero tramite il supporto della propria rete sociale.</p> <p>Il servizio è erogato dal lunedì al sabato con l'esclusione dei giorni festivi, fatto salvo diverse disposizioni attuate dai singoli Comuni.</p> <p>Nelle more di una organizzazione unitaria del servizio, ciascun comune dell'Ambito Territoriale "collinare" ha attivato procedure proprie di incarico per il confezionamento dei pasti per tanto sono possibili difformità sia nell'offerta del servizio che nei relativi costi da comune a comune.</p>
Destinatari	<p>Si tratta di un servizio rivolto a persone in situazione di difficoltà/marginalità, impossibilitate a provvedere autonomamente alla preparazione quotidiana del pasto, prive di rete familiare di supporto.</p> <p>Su valutazione del servizio sociale, in casi di specifiche esigenze, il servizio può essere erogato a persone non residenti, compatibilmente con le risorse finanziarie ed organizzative dell'Ente. In tali particolari circostanze verrà richiesta la copertura totale del costo del pasto direttamente alla persona o al rappresentante legale.</p>
Modalità di accesso al servizio	<p>L'accesso al servizio è subordinato alla valutazione dell'assistente sociale</p> <p>La domanda di accesso al servizio, rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune, deve essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – eventuale documentazione socio-sanitaria utile ai fini della valutazione all'accesso al servizio; – eventuale verbale di invalidità civile o, in via sostitutiva, dell'avvenuto deposito della domanda; – eventuale decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o dell'avvenuto deposito del ricorso. <p>È comunque necessario produrre l'attestazione ISEE per prestazioni di natura socio-sanitaria in corso di validità, qualora venga richiesta l'applicazione della tariffa agevolata.</p>
Criteri di compartecipazione	<p>Nelle more della ridefinizione organizzativa del servizio, la compartecipazione al costo viene stabilita dai singoli comuni di residenza.</p> <p>Con specifico atto, successivo alla ridefinizione organizzativa del servizio, verranno indicate le modalità con cui saranno determinate le nuove quote di compartecipazione.</p>

Scheda 3 - SOGGIORNI VACANZA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

Oggetto	Il servizio prevede l'organizzazione di soggiorni estivi in località marine ed in località montane con turni della durata di 15 giorni ciascuno con la formula del "tutto compreso" (viaggio A/R, pensione completa incluso bevande ai pasti, fruizione di stabilimenti) Il SSC garantisce, anche tramite il supporto del terzo settore, l'organizzazione dei soggiorni, i trasporti in forma gratuita e la presenza di un accompagnatore/volontario per ciascun gruppo. Si precisa che l'attività dell'accompagnatore non ha alcuna finalità o competenza sanitaria e/o assistenziale.
Obiettivi specifici	Il servizio persegue le seguenti finalità: <ul style="list-style-type: none"> – la prevenzione del disagio psicofisico; – il recupero, il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia; – la socializzazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali; – la realizzazione di momenti di benessere climatico in relazione alla tipicità del soggiorno marino o montano.
Destinatari	I destinatari dei soggiorni anziani sono persone di età uguale o superiore ai 65 anni, residenti e iscritti all'anagrafe di uno dei Comuni dell'Ambito Collinare. I destinatari dei soggiorni devono comunque essere persone totalmente autonome nel soddisfacimento dei propri bisogni: eventuali deroghe al criterio dell'autonomia potranno essere valutate solo qualora la persona venga accompagnata da un'assistente personale che ne garantisca in proprio ogni necessità, fatto salvo l'ottenimento del consenso da parte dell'albergo ospitante e l'eventuale raggiungimento dell'albergo con propri mezzi di trasporto.
Modalità di accesso al servizio	Si tratta di un servizio a domanda individuale. Le domande di iscrizione devono essere presentate nei termini prescritti, che sono annualmente determinati e resi noti alla popolazione tramite avvisi pubblici. Al modulo di iscrizione, predisposto dal SSC, dovrà essere allegata una scheda sanitaria compilata a cura del proprio medico curante. Il SSC entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni provvede ad istruire le domande ed all'ammissione al servizio dei richiedenti.
Modalità di pagamento	I partecipanti sono tenuti al pagamento del costo dell'albergo ospitante direttamente allo stesso, nonché al versamento dell'eventuale caparra. La caparra non verrà rimborsata in caso di mancata partecipazione al soggiorno.

SEZIONE II SERVIZI PER LA DISABILITA'

I servizi e gli interventi per la disabilità si rivolgono alle persone entro il 64 anno di età in possesso della certificazione di Handicap, così come prevista dell'art. 3 della L 104/1992. Gli interventi sono orientati a favorire la piena integrazione del soggetto disabile nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; promuovano inoltre la permanenza della persona con disabilità a domicilio e/o in contesti normalizzanti, esclusi quindi i luoghi di ricovero assistenziale stabile e quelli deputati alla cura e ai trattamenti sanitari.

Gli interventi sono orientati alla rimozione delle cause invalidanti, alla promozione dell'autonomia e della libertà di scelta della persona disabile, riconoscendo e valorizzando la solidarietà sociale; a tal fine i servizi erogati dal SCC perseguono un elevato livello di integrazione con la restante offerta pubblica e privata a favore delle persone con disabilità.

I servizi erogati dal SCC a favore delle persone disabili sono:

Scheda 4 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI VALENZA SOCIOEDUCATIVA E SOCIOASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO

Scheda 5 - CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DI MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO

Scheda 6 – SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO PER MINORI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE RIABILITATIVE CONVENZIONATE

**Scheda 4 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI VALENZA SOCIOEDUCATIVA E SOCIOASSISTENZIALE IN
AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO**


Oggetto	<p>I Servizi assistenziali ed educativi in ambito scolastico ed extrascolastico sono servizi rivolti a soggetti in età scolare che hanno necessità di essere supportati attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – una serie di azioni e prestazioni educative, garantite da personale con profilo educativo, finalizzate sostenere la persona con disabilità nel perseguimento di obiettivi legati alla sfera dell'autonomia funzionale e dell'inserimento sociale sia in ambito scolastico che extra scolastico; l'educatore inoltre può supportare i ragazzi a tradurre in termini esperienziali gli apprendimenti scolastici; – una serie di azioni e prestazioni assistenziali, garantiti da personale con profilo assistenziale, che supportano il ragazzo nella gestione dell'autonomia fisica, spaziale e della comunicazione. <p>Gli interventi educativi ed assistenziali erogati in ambito scolastico affiancano ed integrano le competenze in capo all'Istituto ma in nessun caso sono sostitutivi degli oneri di competenza di quest'ultimo e/o di altri profili professionali (insegnati curricolari, insegnati di sostegno, personale ATA, ecc..).</p>
Finalità	<p>Le attività integrative di cui sopra sono finalizzate al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona disabile, al supporto al compito educativo della famiglia, al sostegno delle autonomie residue e della capacità di autodeterminazione del beneficiario nonché a rimuovere gli ostacoli che limitano la partecipazione della persona con disabilità alla vita di comunità, favorendone l'integrazione scolastica e sociale.</p>
Destinatari	<p>Possono beneficiare degli interventi dedicati esclusivamente le persone residenti nel territorio dell'Ambito territoriale Collinare in possesso della certificazione di handicap ai sensi della l. n. 104/1992 e frequentanti ogni ordine e grado di scuola. Gli interventi in favore di persone residenti ma non domiciliate nel territorio dell'Ambito Collinare sono subordinati alla verifica delle possibilità gestionali e potranno essere erogati anche avvalendosi della collaborazione dei servizi sociali del comune sede di domicilio. In questi casi ai beneficiari può essere richiesta la copertura degli oneri di trasferimento dell'operatore.</p>
Modalità di accesso al servizio	<p>L'accesso al servizio avviene tramite la presentazione di un'apposita istanza, rinnovata annualmente e corredata dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – verbale di invalidità civile e di l. n. 104/1992; – profilo dinamico funzionale elaborato dall'equipe medico-sanitaria di riferimento ed ogni ulteriore valutazione utile alla predisposizione del Progetto Educativo Individualizzato; – nel caso di persone di maggiore età, gli estremi dell'eventuale decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, dell'avvenuto deposito del ricorso. <p>L'istanza deve pervenire al servizio entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Eventuali istanze pervenute con tempistiche diverse verranno prese in esame per l'anno scolastico successivo.</p> <p>Esclusivamente per gli interventi erogati in ambito extra-scolastico, è comunque necessario produrre l'attestazione ISEE per prestazioni di natura sociosanitaria in corso di validità, qualora venga richiesta l'applicazione della tariffa agevolata. L'Ambito garantisce comunque la continuità del Servizio già erogato in altro territorio nei casi in cui si verifichi un cambio di residenza in corso d'anno scolastico.</p>
Tipologia di	<p>Gli interventi di cui trattasi sono concessi nella misura massima di:</p>

prestazioni attuabili	<ul style="list-style-type: none"> – 4 ore settimanali complessive per i disabili in possesso di certificazione ex l. n. 104/1992 art. 3 comma 1; – 18 ore settimanali complessive per i disabili in possesso di certificazione ex l. n. 104/1992 art. 3 comma 3. <p>Il progetto assistenziale ed educativo individuale, che si svolge nell’arco dell’intero anno scolastico (settembre-giugno) dovrà rispettare i seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i progetti individuali in ambito scolastico non potranno essere erogati in misura superiore a quello attribuito alla figura dell’insegnante di sostegno, ritenuto il parametro di riferimento relativo alla necessità di supporto in contesto scolastico; <u>rispetto a ciò gli istituti scolastici si impegnano a comunicare, all’inizio dell’anno scolastico le ore di assegnazione dell’insegnante di sostegno per i singoli casi;</u> b. per i minori riconosciuti portatori di handicap ai sensi della l. n. 104/1992, art. 3, comma 1, gli interventi saranno di norma attuati in ambito extrascolastico, per un limite massimo di 4 ore settimanali di intervento. In presenza di indicatori di pregiudizio del contesto socio-familiare e in presenza di gravi problemi comportamentali attestati alla diagnosi funzionale e/o dalla certificazione della Commissione d’Invalidità è possibile una deroga, adeguatamente motivata in sede di UVM, fino a un massimo di 7 ore settimanali complessive; c. gli interventi non saranno erogati presso strutture sanitarie di ricovero, fatta salva la necessità di garantire un supporto nella continuità del percorso scolastico (scuola dell’obbligo) per i minori disabili fisici che sono affetti da malattie progressive (forme tumorali, distrofie, ecc.); d. gli interventi educativi ed assistenziali in ambito extra-scolastico sono incompatibili con la contemporanea erogazione di interventi economici a sostegno della domiciliarità erogati con la stessa finalità; in questa fattispecie gli interventi educativi o assistenziali rientreranno in tale progettazione. e. Gli interventi educativi ed assistenziali sono alternativi l’uno all’altro e non cumulabili. Sono invece erogabili interventi educativi a parziale valenza assistenziale ovvero interventi assistenziali a parziale valenza educativa, sempre nei limiti orari ed organizzativi sopra esposti; f. ai minori riconosciuti portatori di handicap ai sensi della l. n. 104/1992, art. 3, comma 3 sono concessi, in situazioni di particolare bisogno, debitamente motivate, interventi extrascolastici estivi nella misura massima di 40 ore complessive volti a sostenere il ragazzo in attività di socializzazione. <p>Per le uscite e le visite d’istruzione, ritenute un elemento nodale della socializzazione e dell’autonomia, è riconosciuto un monte ore annuo pari 10 ore per le scuole primarie e 20 ore per quelle secondarie di primo e secondo grado. Tale monte ore è di preferenza compreso nell’ambito delle ore assegnate a compensazione degli interventi non fruiti per assenze o malattie del ragazzo.</p> <p>La Scuola, comunque, è tenuta in via prioritaria a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari (art. 8 comma 2 C.M. 291/1992) per la realizzazione delle visite d’istruzione.</p> <p>In caso di uscite con uso di mezzi di trasporto o pernottamento, le spese per l’alloggio ed il trasporto degli operatori dedicati agli alunni con disabilità sono sostenute primariamente dalle famiglie, salvo agevolazioni da parte della scuola.</p>
impegni dei richiedenti	<p>I genitori o l’esercente la responsabilità genitoriale ovvero il legale rappresentante sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sottoscrivere il ProP e il PEI e i successivi verifiche ed aggiornamenti; – nei casi di interventi in ambito extra-scolastico a presentare un ISEE in corso di

	<p>validità ed impegnarsi ad aggiornarlo annualmente, entro il termine di scadenza dello stesso;</p> <ul style="list-style-type: none"> – informare il Servizio Sociale dei Comuni di ogni cambiamento riguardante lo status del minore; – informare anticipatamente il Servizio Sociale dei Comuni dei futuri cambi di residenza; – fornire tutta la documentazione e le notizie utili alla predisposizione del PEI. <p>Il beneficiario o chi ne ha cura è tenuto a comunicare le eventuali assenze dal proprio domicilio che non consentano l'erogazione delle prestazioni programmate. In mancanza o in caso di tardiva comunicazione che non consenta di disdire tempestivamente l'intervento programmato, l'eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio verrà comunque imputata.</p>
<p>Modalità di avvio del servizio</p>	<p>L'assistente sociale raccoglie la domanda e, per le situazioni non già in carico, effettua una prima valutazione sul caso e trasmette all'EMT la richiesta di valutazione in sede di Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM). L'istanza di accesso al servizio deve pervenire al SSC entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Le domande pervenute oltre tale scadenza verranno prese in esame per l'anno scolastico successivo.</p> <p>L'accesso al servizio è subordinato all'elaborazione in sede di UVM del ProP. L'UVM in base alla valutazione del caso, ai bisogni rilevati ed agli obiettivi da perseguire, elabora il progetto di integrazione sociale e scolastica e stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la definizione di un intervento socio educativo o socio assistenziale; – il monte ore necessario alla realizzazione del progetto; – l'ambito dell'intervento (scolastico o extra-scolastico); – modalità e tempi delle verifiche del percorso. <p>L'UVM viene attivata per ogni nuovo accesso al servizio e di norma effettua una rivalutazione del ProP ad ogni cambio di ciclo scolastico. Ulteriormente la richiesta, anche dentro lo stesso ciclo scolastico, di modifiche sostanziali del ProP necessita di una rivalutazione in UVM, così come previsto dalle norme vigenti.</p> <p>La quantificazione e la durata degli interventi sono inoltre subordinati alla ricognizione delle risorse disponibili ed alle eventuali priorità individuate dall'Assemblea dei Sindaci.</p> <p>Successivamente alla predisposizione del ProP:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per i progetti socio educativi: l'educatore che seguirà il ragazzo, a seguito di una prima fase di conoscenza, elabora assieme all'assistente sociale il Progetto Educativo Individuale (PEI) che condiviso con i genitori e reso noto agli insegnanti; il PEI viene aggiornato con cadenza almeno annuale. – per i progetti socio- assistenziali: l'assistente sociale assieme all'operatore di riferimento predispone il PAI che viene condiviso con i genitori e reso noto agli insegnanti; il PAI viene aggiornato con cadenza almeno annuale. <p>Il SSC comunica ai genitori e/o al rappresentante legale del beneficiario l'ammissione al servizio, le modalità di fruizione e, esclusivamente per gli interventi extrascolastici e solo se già in possesso dell'ISEE, l'eventuale quota di compartecipazione a carico della famiglia.</p> <p>Il SSC ad avvio di anno scolastico comunica altresì ai plessi scolastici il monte ore settimanale assegnato a ciascun studente e il nominativo dell'operatore di riferimento.</p>

<p>Variazione e cessazione del servizio</p>	<p>I cambiamenti della situazione sociale/personale e/o familiare che hanno determinato l'accesso, comportano una ridefinizione degli interventi previsti dal ProP ivi compresa l'eventuale cessazione degli stessi.</p> <p>Qualora nel corso della realizzazione del progetto subentrasse un cambio di residenza del titolare al di fuori del territorio dell'Ambito Territoriale "Collinare", gli esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero il legale rappresentante del minore, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del SSC; dal momento del cambio di residenza anagrafica la titolarità dell'intervento diventa del nuovo Comune di residenza.</p> <p>La variazione o cessazione può avvenire su richiesta dell'interessato o di chi ne abbia la cura e/o su valutazione del Servizio Sociale, qualora il servizio non risulti più rispondente alle esigenze. Tali cambiamenti devono essere formalizzati con comunicazione scritta.</p>
<p>Compartecipazione al servizio</p>	<p>Gli interventi erogati in ambito scolastico vengono erogati in forma gratuita. Gli interventi scolastici a domicilio, attivabili in situazioni sanitarie particolari, sono considerati come effettuati in ambito scolastico.</p> <p>Gli interventi educativi erogati in ambito extrascolastico sono soggetti alla compartecipazione della famiglia al costo dei servizi. Il costo del servizio è pari al costo orario dell'educatore sostenuto dal Servizio Sociale dei Comuni.</p> <p>La quota di compartecipazione a carico dell'utenza viene calcolata tramite la costruzione di una parabola, che permette l'elaborazione di tariffe personalizzate per ogni singolo utente: ad ogni valore ISEE viene a corrispondere una determinata percentuale di compartecipazione al costo del servizio fruito. Il valore economico della compartecipazione non potrà eccedere la quota di € 3.500,00 su base annua. Tale limite non verrà applicato agli utenti con un ISEE superiore ad € 21.500,00. La modifica dell'importo massimo dovuto viene deliberato dall'Assemblea dei Sindaci. In ogni caso detta variazione sarà tempestivamente comunicata all'utente. Qualora l'utente non sia in possesso dell'ISEE gli verranno concessi 90 giorni dall'attivazione del servizio per provvedere alla predisposizione del medesimo. Nel caso in cui egli non ottemperi all'impegno entro tale scadenza, gli verrà addebitata la tariffa massima di compartecipazione al costo del servizio, a partire dalla data della sua attivazione.</p> <p>La richiesta di attivazione dei servizi assistenziali ed educativi in ambito extra scolastico può essere accolta anche in mancanza dell'attestazione ISEE, purché il richiedente si faccia carico del costo totale dei progetti assistenziali ed educativi individualizzati.</p> <p>L'attestazione ISEE va aggiornata ad ogni naturale scadenza e trasmessa in tempo utile agli uffici amministrativi dell'ambito. Al fine di agevolare l'utenza nella predisposizione del nuovo ISEE, verrà considerato valido l'ISEE già in possesso dell'ambito anche per i 3 mesi successivi alla data della naturale scadenza. Decorso questo periodo, in assenza della documentazione che dia titolo alla tariffa agevolata, sarà ascritta al beneficiario la quota massima di compartecipazione al costo del servizio, fino a predisposizione di una attestazione ISEE aggiornata.</p> <p>Il Servizio Sociale dei Comuni, in deroga a quanto sopra disposto, può procedere comunque all'approvazione dei servizi assistenziali e educativi a favore dei minori a rischio, per i quali vi sia un mandato all'SSC da parte dell'autorità giudiziaria, su proposta motivata dell'Assistente Sociale di riferimento.</p> <p>Il SSC provvede a comunicare l'avvio del servizio al richiedente con indicazione dell'eventuale quota di compartecipazione.</p>

Modalità di riscossione	L'importo dovuto per gli interventi erogati in ambito extra-scolastico viene fatturato ai genitori ovvero all'esercente la responsabilità genitoriali con cadenza bimestrale; nella fattura il competente ufficio dell'ASUFC inserisce una nota esplicativa delle ore di servizio usufruite nel periodo di riferimento con indicazione dell'importo che dovrà essere versato presso la tesoreria dell'ente gestore. In difetto di pagamento, non sussistendo ragioni economiche che lo giustifichino, l'amministrazione competente si riserva di procedere alla sospensione del servizio nonché di agire, anche in sede giudiziale, per il recupero di quanto dovuto, impregiudicata ogni segnalazione all'Autorità Giudiziaria, anche disponente.
-------------------------	---



Sistema di calcolo tramite parabola approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione del Collinare n. 4 del 26.01.2018.

Range ISEE Utenza	Range % compartecipazione Utenza	
€ 0,01	0,00%	% minima
€ 7.500,00	10,00%	
€ 21.500,00	100,00%	% massima

ISEE Utenza	% compartecipazione
	___%

Cella in cui inserire l'ISEE dell'utente

Costo orario a carico dell'Utenza:

€ ____

Parametri parabola

a	2,37E-09
b	-4,44E-06
c	4,44E-08

Scheda 5 - CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DI MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO

Oggetto	Si tratta di un contributo economico che viene erogato a sostegno dei trasporti individuali di soggetti che frequentano giornalmente ed in forma continuativa nell'anno, strutture o centri per disabili. Tale contributo viene concesso esclusivamente per raggiungere centri non già coperti da forme organizzate di trasporto collettivo ovvero qualora il trasporto collettivo non fosse fruibile dal beneficiario per cause organizzative e non per scelta autonoma.
Modalità di accesso al servizio	Il rappresentante legale del beneficiario presenta istanza di accesso al contributo su apposito modulo, in qualsiasi momento in cui sopraggiunge il bisogno, autocertificando la sede del Centro frequentato. Successivamente richiede su modello dedicato il rimborso delle spese sostenute allegando le pezze giustificative ovvero autocertificando i km percorsi in ciascun mese.
Criteri di compartecipazione	<p>Il contributo viene calcolato nella misura del 50% delle spese sostenute. Qualora il servizio venga effettuato da una ditta di autonoleggio con conducente la spesa viene calcolata sulla base delle pezze giustificative consegnate (fatture debitamente quietanzate).</p> <p>Se il trasporto viene effettuato con mezzi propri il costo verrà calcolato in base alle tabelle elaborate dall'ACI annualmente.</p> <p>Se invece il trasporto viene effettuato a favore di minori in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992) e in fascia di espletamento dell'obbligo scolastico, qualora l'UVM accerti l'assenza di risorse scolastiche idonee all'accoglimento sul territorio, il rimborso è quantificato nella misura pari al 100% della spesa sostenuta.</p> <p>Nella quantificazione del chilometraggio effettuato con mezzi propri verrà preso in esame il percorso più breve tra il domicilio e la sede del Centro, considerando esclusivamente il viaggio di andata e ritorno della persona con disabilità.</p> <p>Nel caso in cui vi siano più familiari che frequentano lo stesso Centro il computo dei costi del viaggio effettuato con mezzi propri verrà corrisposto una sola volta.</p>

Scheda 6 – SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO PER MINORI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE RIABILITATIVE CONVENZIONATE

Oggetto	Si tratta di un servizio di trasporto collettivo assistito svolto da una ditta esterna tramite appalto. I destinatari del servizio sono minori disabili che frequentano in forma diurna e continuativa (dal lunedì al sabato) la struttura riabilitativa e convenzionata "La Nostra Famiglia" di Pesian di Prato.
Modalità di accesso al servizio	Il genitore o il tutore presenta istanza di ammissione al servizio su apposito modulo all'inizio di ogni anno educativo o al momento dell'inizio della frequenza se questo non coincide con l'inizio dell'anno educativo.
Criteri di compartecipazione	Il servizio è erogato in forma gratuita.

SEZIONE III INTERVENTI DI TUTELA DEI MINORI

Le finalità degli interventi che coinvolgono i minori e le loro famiglie sono di prevenzione, promozione, trattamento e superamento delle situazioni a rischio di emarginazione e delle condizioni di disagio relazionale-familiare, culturale, socio-economico, disadattamento e devianza.

Gli interventi a tutela dei minori sono progettati con il costante riferimento alla famiglia di appartenenza, la cui centralità è riconosciuta, valorizzata e potenziata come il luogo privilegiato per la crescita dei bambini e degli adolescenti. Ogni azione professionale pone sempre al centro l'interesse del bambino o dell'adolescente, come soggetto attivo portatore di diritti, bisogni ed esigenze specifiche, proprie di una personalità in evoluzione.

L'aiuto ai minori viene pertanto previsto prioritariamente nel loro contesto familiare, promuovendo, ove necessario, interventi integrativi e di sostegno alla genitorialità. Qualora ciò non produca i cambiamenti necessari ad assicurare una crescita adeguata al minore, si possono prevedere interventi sostitutivi della famiglia, per dare ad essa il tempo di attuare i cambiamenti necessari a riappropriarsi della propria funzione e al minore un contesto idoneo a soddisfare le proprie esigenze. Tali interventi hanno carattere di continuità laddove la famiglia non ci sia o risulti inidonea nonostante la progettualità proposta.

La realizzazione degli interventi è attuata secondo metodologie di lavoro in equipe multi professionali UVDM, in integrazione e collaborazione con i soggetti pubblici e del terzo settore del territorio.

I servizi presi in esame dal Regolamento che vanno a comporre il sistema degli interventi di tutela per i minori sono:

SCHEDA N. 7: AFFIDO FAMILIARE

SCHEDA N. 8: INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI – RESIDENZIALI

SCHEDA N. 9: VISITE PROTETTE

SCHEDA N. 10: SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

Scheda 7 - AFFIDO FAMILIARE

Oggetto	L'affido è un intervento di accoglienza temporanea di aiuto e di sostegno a un minore in situazione di difficoltà, che proviene da una famiglia che non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle sue necessità. Consiste nel prendersi cura dei bisogni affettivi e educativi di un bambino. Può durare al massimo due anni, prorogabili. L'affido prevede il mantenimento dei rapporti del minore con la sua famiglia di origine. La natura giuridica dell'affido non cambia legalmente il rapporto del minore con i suoi genitori.
Finalità	L'affido familiare è regolamentato in Italia dalla l. 184/1983 "Diritto del minore ad una famiglia" e s.m.i. (tra cui, in particolare, la l. n. 149/2001). Successivamente sono state emanate linee di indirizzo per l'affidamento familiare nazionali e conseguenti linee guida regionali (2015). L'affidamento familiare è uno strumento che tende ad assicurare al minore, la cui famiglia d'origine si trova momentaneamente nell'impossibilità di far fronte ai suoi bisogni, una sistemazione temporanea presso una famiglia individuata nell'ambito della parentela (affido parentale) oppure presso altro nucleo familiare (affido etero-parentale), idonea a soddisfare le sue esigenze educative, affettive, psicologiche, sociali e che assicurino mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive uniti alla crescita. L'affidamento rappresenta pertanto un intervento temporaneo di protezione del minore e di supporto alla famiglia di origine per il raggiungimento dell'emancipazione e la promozione dell'esercizio delle proprie responsabilità, svolto nel rispetto della prospettiva del rientro in famiglia del minore.
Destinatari	I minori e le loro famiglie che attraversano una fase di difficoltà e necessitano di interventi di supporto, tutela a favore del minore e di sostegno al sistema familiare per il cambiamento di dinamiche disfunzionali.
Tipologia di prestazioni attuabili	L'affido può essere consensuale ¹ o giudiziale ² . L'affido può essere intrafamiliare ³ oppure eterofamiliare. All'interno di tali tipologie si può declinare a tempo pieno (prevedendo quindi i pernotti e una permanenza prevalente presso il contesto di vita affidatario) o a tempo parziale (che può prevedere la permanenza del minore presso la famiglia per un tempo limitato alle ore diurne, ad alcuni pomeriggi a settimana o solo nel fine settimana). I tempi, definiti di volta in volta all'interno del progetto personalizzato dipendono dalle specificità della singola situazione (età del minore, natura delle problematiche sussistenti, risorse della famiglia naturale e della rete di supporto). Di norma la durata è di massimo 24 mesi, eventualmente prorogabili.
Modalità di accesso al servizio	L'accesso può avvenire in attuazione di un dispositivo dell'autorità giudiziaria o in caso di necessità e/o urgenza su valutazione del Servizio Sociale di concerto con i Servizi Sanitari e/o nell'ambito di un progetto condiviso con la famiglia d'origine.
Impegni del beneficiario	La famiglia affidataria sottoscrive il progetto personalizzato indicante finalità, tempi, azioni, modalità e tempi di verifica, collaborazione con i soggetti della rete.
Modalità di avvio del servizio	Il SSC, di concerto con gli altri soggetti eventualmente coinvolti, si occupa dei compiti di valutazione, abbinamento tra famiglie e minori, sostegno e monitoraggio, nonché attività di promozione dell'affido.
Variazione e cessazione del	Eventuale rimodulazione del progetto può avvenire nel caso di diverse disposizioni emesse dall'autorità giudiziaria, ovvero perché i soggetti convengono, in

¹ Quando concordato all'interno del progetto condiviso con la famiglia di origine.

² Quando disposto dall'autorità giudiziaria.

³ Quando la figura di supporto ha un legame di parentela con il minore.

servizio	<p>particolare nei preventivati spazi di verifica, ad una diversa declinazione di obiettivi, azioni, tempi e modalità di attuazione del progetto medesimo.</p> <p>La cessazione del servizio può altresì avvenire, analogamente, per diversa disposizione dell'autorità giudiziaria, per rinuncia da parte dei soggetti interessati o perché esito di un passaggio di condivisione fra i soggetti coinvolti nella progettualità, che ne valutano l'opportunità o rilevano la non sussistenza delle condizioni che hanno determinato l'avvio e la prosecuzione del percorso di affido.</p> <p>Qualora per l'affidato, compiuta la maggiore età, non è possibile programmare un rientro presso la famiglia di origine è possibile disporre una proroga dell'affido fino al compimento del ventunesimo anno d'età.</p>
INTERVENTO ECONOMICO	<p>Il soggetto affidatario provvede alle spese ordinarie connesse alle funzioni ad esso attribuite da progetto. Per lo stesso può essere valutata, a prescindere dalle sue condizioni economiche, prioritariamente nel caso di affidi a tempo pieno, la concessione di un contributo mensile proporzionato alla tipologia dell'affido e sulla base dell'importo della pensione minima INPS aggiornato annualmente, quale supporto alle spese di mantenimento del minore e delle sue esigenze.</p> <p>Tipologie di contributo di affidamento mensile:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Affido eterofamiliare a tempo pieno</i>: importo mensile della pensione minima INPS; incrementabile del 30% per documentate spese straordinarie; – <i>Affido eterofamiliare a tempo parziale</i>: 40% del valore della Pensione minima INPS fino a 15 gg. al mese di affidamento; 80 % del valore della Pensione Minima INPS da 16 gg a 30 gg. al mese; incrementabili del 30% per documentate spese straordinarie; – <i>Affido parentale a tempo pieno</i>: 50% del valore della Pensione minima, eventualmente rivalutabile fino al 100% in base alle disponibilità economiche del familiare; incrementabili del 30% per documentate spese straordinarie; – <i>Affido parentale a tempo parziale</i>: 25% del valore della Pensione minima, incrementabili del 30% per documentate spese straordinarie; <p>In ordine a quanto disposto dall'autorità giudiziaria in sede di separazione o in merito al mantenimento del minore e stante le disponibilità economiche della famiglia di origine, si valuta l'eventuale compartecipazione delle spese per le esigenze del proprio figlio, anche di tipo simbolico, durante il percorso di affidamento.</p> <p>Le spese relative al tempo di permanenza del minore presso la famiglia di origine sono a carico di quest'ultima. L'Ente gestore del Servizio Sociale provvede alle coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per tutta la durata del progetto a tutti i minori in affido familiare.</p>

Scheda 8 - INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI – RESIDENZIALI

Oggetto	Per i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, per i quali non sia praticabile l'affido, il Servizio Sociale comunale predispone l'inserimento presso strutture di accoglienza (semi)residenziali, mantenendo allo stesso tempo, ove possibile, relazioni qualificate con la famiglia di origine.
Finalità	Ove, a fronte di evidenti necessità, sia stata verificata l'impossibilità di un affidamento familiare ovvero il progetto individuale lo preveda, si procede con l'inserimento del minore in strutture residenziali autorizzate/accreditate, al fine di meglio garantire la persona del minore consentendo al contempo di impostare un lavoro con la famiglia d'origine finalizzato al recupero delle capacità genitoriali.
Destinatari	Minori privi di un ambiente familiare in grado di soddisfare i loro bisogni per i quali gli interventi di sostegno e aiuto domiciliare non abbiano sortito effetti positivi.
Tipologia di comunità	<p>Il minore può essere collocato in diverse tipologie di strutture di tipo residenziale che si differenziano per: modello organizzativo, tempi di permanenza, funzione, target di utenza ed in relazione al percorso di intervento più appropriato rispetto ai diversi profili di bisogno del minore stesso.</p> <p>In base alle Linee guida regionali (approvate con D.G.R. n. 273/2020) per la qualificazione dei percorsi di presa in carico dei minori che necessitano accoglienza nelle strutture (semi)residenziali, si riportano le seguenti tipologie di comunità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Comunità socio-educative; – Comunità educativo riabilitative integrate; – Comunità terapeutico-riabilitative. <p>Di seguito si indicano le ulteriori tipologie di offerta residenziale per famiglie e minori in situazione di vulnerabilità, come da linee di indirizzo nazionali del 21/12/2017 e dalle Linee d'indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziale per minorenni di cui all'accordo fra Stato e Regioni del 14/12/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Comunità mamma – bambino/gestanti; – Gruppi appartamento/casa-famiglia per infra diciottenni, per gestanti e mamme con bambino. – Centro Diurno è una struttura a carattere semiresidenziale che può prevedere una frequenza limitata alle ore diurne.
Modalità di accesso al servizio	Il collocamento in comunità avviene prevalentemente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. In situazioni particolari, tuttavia, può accadere che la richiesta di collocamento venga presentata al SSC direttamente dai genitori (o da chi esercita la responsabilità genitoriale).
Impegni del beneficiario	Il minore inserito in contesto residenziale, qualora sia possibile, e quindi in considerazione dell'età e della relativa capacità, partecipa alla costruzione del proprio progetto educativo individualizzato.
Modalità di avvio del servizio	<p>Individuata la struttura più confacente alle esigenze assistenziali del minore, il SSC istruisce il relativo procedimento, necessario anche per determinare il criterio di riparto degli oneri a carico del medesimo ovvero del Sistema Sanitario Nazionale.</p> <p>Il SSC verifica la disponibilità dell'accoglienza con il responsabile dell'organizzazione che gestisce la comunità, tramite richiesta formale di accoglimento e successivi incontri congiunti di valutazione, accompagnamento, motivazione, ecc.</p> <p>Una volta effettuato il collocamento, con l'accompagnamento del minore da parte del SSC, gli educatori effettueranno un'attenta osservazione del minore per focalizzare i suoi bisogni educativi specifici e collaborano con gli altri servizi coinvolti per delineare il progetto educativo individuale.</p>

<p>Variazione e cessazione del servizio</p>	<p>L'inserimento in comunità potrebbe subire variazioni per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Non compatibilità tra i bisogni del minore e la struttura individuata; – Dimissione da parte della comunità stessa del minore per eventi eclatanti; – Cambio di fase del ciclo di vita del minore; – Diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria. <p>Inoltre, il collocamento presso una comunità può cessare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rientro presso la famiglia di origine per disposizione del Tribunale per i Minorenni o richiesta da parte del genitore avallato dagli organi giudiziari; – Conclusione del progetto e inizio di un percorso di autonomia. 														
<p>Compartecipazione al servizio</p>	<p>L'Ente Locale (Comune di residenza del minore) è il soggetto onerato in via anticipata dei costi connessi al collocamento in comunità educativa dei minori, che in genere comportano principalmente il pagamento di una retta giornaliera all'organizzazione che gestisce la struttura.</p> <p>Tenuto conto dell'obbligo di mantenimento della prole in capo ai genitori⁴, è prevista una loro compartecipazione ai costi, commisurata alle loro capacità economiche, valutata in ragione del proprio ISEE, come riportato nella tabella sottostante.</p> <p>In caso di genitori separati ovvero di genitori appartenenti a nuclei familiari differenti, ciascuno dei due contribuirà al mantenimento del figlio in ragione della propria disponibilità economica, attestata dall'ISEE.</p> <p>Su istanza degli interessati, debitamente documentata, l'assistente sociale può proporre una esenzione/riduzione della quota di compartecipazione.</p> <p>Rimangono inoltre a carico dei genitori, secondo le loro disponibilità, le eventuali spese straordinarie da sostenersi a favore del figlio (a titolo esemplificativo: dentistiche, gite scolastiche, etc.).</p> <p>Tabella per la determinazione della compartecipazione al costo dei Servizi residenziali semiresidenziali</p> <table border="1" data-bbox="483 1196 1471 1756"> <thead> <tr> <th data-bbox="483 1196 892 1279">ISEE del nucleo familiare ovvero di ciascun genitore</th> <th data-bbox="892 1196 1471 1279">Compartecipazione mensile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 1279 892 1384">fino a € 15.000</td> <td data-bbox="892 1279 1471 1384">Contribuzione, anche simbolica, individuata dal SSC, per le spese inerenti il vestiario, spese scolastiche e personali</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1384 892 1462">da € 15.001 a € 20.000</td> <td data-bbox="892 1384 1471 1462">€ 100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1462 892 1541">da € 20.001 a € 30.000</td> <td data-bbox="892 1462 1471 1541">€ 200</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1541 892 1619">da € 30.001 a € 40.000</td> <td data-bbox="892 1541 1471 1619">€ 300</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1619 892 1697">da € 40.001 a € 50.000</td> <td data-bbox="892 1619 1471 1697">€ 400</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1697 892 1756">da € 50.001 a € 60.000</td> <td data-bbox="892 1697 1471 1756">€ 500</td> </tr> </tbody> </table>	ISEE del nucleo familiare ovvero di ciascun genitore	Compartecipazione mensile	fino a € 15.000	Contribuzione, anche simbolica, individuata dal SSC, per le spese inerenti il vestiario, spese scolastiche e personali	da € 15.001 a € 20.000	€ 100	da € 20.001 a € 30.000	€ 200	da € 30.001 a € 40.000	€ 300	da € 40.001 a € 50.000	€ 400	da € 50.001 a € 60.000	€ 500
ISEE del nucleo familiare ovvero di ciascun genitore	Compartecipazione mensile														
fino a € 15.000	Contribuzione, anche simbolica, individuata dal SSC, per le spese inerenti il vestiario, spese scolastiche e personali														
da € 15.001 a € 20.000	€ 100														
da € 20.001 a € 30.000	€ 200														
da € 30.001 a € 40.000	€ 300														
da € 40.001 a € 50.000	€ 400														
da € 50.001 a € 60.000	€ 500														

⁴ Con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli, come sancito dall'art. 30 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce il dovere e il diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. L'art. 147 del Codice civile prevede che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Il successivo art. 148 precisa che i coniugi devono adempiere all'obbligo in parola secondo quanto previsto dall'art. 316 bis, ovvero devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337 ter del Codice civile, come introdotto dal D.lgs. 154/2013, prevede che l'obbligo di mantenimento è in capo ai genitori indipendentemente dai loro rapporti interpersonali (di coniugio, convivenza, separazione...) e che, salvo diversi accordi fra le parti, ciascun genitore debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.


	Oltre € 60.001	€ 600
	La quota di compartecipazione mensile individuata è da intendersi per un figlio. In presenza di più minori collocati in struttura per i minori successivi al primo si applica una quota pari al 20% di quella prevista per un figlio.	
Modalità di riscossione	L'importo dovuto viene fatturato per la quota spettante a ciascuno dei genitori ovvero al nucleo familiare con cadenza bimestrale; nella fattura il competente ufficio dell'ASUFC inserisce una nota esplicativa del periodo di riferimento con indicazione dell'importo che dovrà essere versato presso la tesoreria dell'Ente Gestore. In difetto di pagamento, non sussistendo ragioni economiche che lo giustifichino, l'amministrazione competente si riserva di agire, anche in sede giudiziale, per il recupero di quanto dovuto, impregiudicata ogni segnalazione all'Autorità Giudiziaria, anche disponente.	

Scheda 9 - VISITE PROTETTE

Oggetto	Le visite protette sono un intervento dedicato all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori che prevedono la presenza di un educatore professionale o di un operatore del servizio sociale. Le visite protette di norma sono prescritte dalle Autorità Giudiziarie competenti (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario).
Finalità	La finalità delle visite protette è quella di tutelare il diritto del minore "separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente personali rapporti e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo preminente interesse" (v. l'art. 9 della Convenzione dell'O.N.U. sui diritti del fanciullo del 1989). L'intervento permette di mantenere le relazioni tra il minore e i genitori a seguito eventi particolari ⁵ , consentendo al contempo al SSC, in particolare quando affidatario del minore, di rilevare le modalità di relazione tra i genitori e figli verificandone l'adeguatezza in senso sincronico e diacronico.
Destinatari	I minori e i genitori, ovvero altri familiari, per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia disposto l'intervento in parola.
Tipologia di prestazioni attuabili	Le visite possono essere svolte in ambiente neutro nei locali del servizio o in altri spazi chiusi o all'aperto individuati secondo valutazione discrezione del SSC affidatario o comunque incaricato, se del caso previo confronto con l'Autorità Giudiziaria disponente.
Modalità di accesso al servizio	L'intervento è attuato a seguito della disposizione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.
Impegni del beneficiario	Gli impegni sono previsti e formalizzati all'interno del progetto personalizzato. Ai genitori si richiede nello specifico il rispetto del calendario concordato e delle indicazioni di comportamento condivise.
Modalità di avvio del servizio	Ricevuto il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria disponente, il SSC, dopo aver raccolto le informazioni necessarie, indice una UVDM convocando i servizi coinvolti. In quella sede viene definito il progetto, successivamente condiviso, laddove possibile, con il minore e i genitori, per la successiva attivazione delle visite. Nel caso gli interessati manifestino la propria adesione al progetto, l'assistente sociale contatta, inoltrando richiesta di attivazione, la referente del servizio educativo territoriale, la quale concorda l'individuazione della figura educativa più indicata per la situazione. A seguito dell'incontro di presentazione dell'educatore alla famiglia ed al minore, si dà avvio agli incontri protetti che, in una prima fase, possono prevedere anche la presenza dell'assistente sociale. Nel caso di mancata adesione alla proposta da parte del minore o della famiglia si prosegue a ridefinizione della proposta progettuale o a segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
Variazione e cessazione del servizio	L'intervento può subire variazioni e/o cessare qualora: giungano nuove e/o diverse disposizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria competente; il SSC valuti la necessità di modificare/sospendere le visite protette per esigenze di tutela del minore stesso; – il minore/genitore non voglia o non sia più nella possibilità di aderire al progetto.
Compartecipazione al servizio	Il servizio è soggetto a compartecipazione da parte di entrambi i genitori. Il costo del servizio è pari al costo orario dell'educatore sostenuto dal SSC.

⁵ Tra i quali, senza pretesa di esaustività, affido eterofamiliare, separazione o divorzio conflittuale e altre vicende di profonda crisi familiare.

	<p>La quota di competenza attribuita a ciascun genitore è pari al 50% del costo complessivo del servizio. La tariffa di compartecipazione agevolata a carico di ciascun genitore viene calcolata tramite la costruzione di una parabola, che permette l'elaborazione di tariffe personalizzate: ad ogni valore ISEE viene a corrispondere una determinata percentuale di compartecipazione al costo del servizio fruito. Qualora l'interessato non sia in possesso dell'ISEE gli verranno concessi 90 giorni dall'attivazione del servizio per provvedere alla predisposizione del medesimo. Nel caso in cui egli non ottemperi all'impegno entro tale scadenza, gli verrà addebitata l'intera quota di competenza, a partire dalla data dell'attivazione del servizio. L'attestazione ISEE va aggiornata ad ogni naturale scadenza e trasmessa in tempo utile agli uffici amministrativi dell'ambito. Al fine di agevolare l'utenza nella predisposizione del nuovo ISEE, verrà considerato valido l'attestazione già in possesso dell'ambito anche per i 3 mesi successivi alla data della naturale scadenza. Decorso questo periodo, in assenza della documentazione che dia titolo alla tariffa agevolata, sarà ascritta all'interessato l'intera quota spettante.</p> <p>Qualora vengano richieste visite protette al di fuori del territorio dell'ambito il costo dello spostamento e le eventuali spese di vitto e alloggio dell'educatore vengono ripartite in quota pari su ciascuno dei due genitori e non sono soggette ad alcun tipo di agevolazione.</p> <p>Su istanza degli interessati, debitamente documentata, l'assistente sociale può proporre una esenzione/riduzione della quota di compartecipazione.</p>
<p>Modalità di riscossione</p>	<p>L'importo dovuto viene fatturato a ciascuno dei genitori con cadenza bimestrale; nella fattura il competente ufficio dell'ASUFC inserisce una nota esplicativa delle ore di servizio usufruite nel periodo di riferimento con indicazione dell'importo che dovrà essere versato presso la tesoreria dell'ente gestore. In difetto di pagamento, non sussistendo ragioni economiche che lo giustifichino, l'amministrazione competente si riserva di agire, anche in sede giudiziale, per il recupero di quanto dovuto, impregiudicata ogni segnalazione all'Autorità Giudiziaria, anche disponente.</p>



Sistema di calcolo tramite parabola,

Range ISEE Utenza	Range % compartecipazione Utenza
€ 0,01	0,00%
€ 9.000,00	10,00%
€ 18.000,00	100,00%

Soglia di esclusione

% minima di compartecipazione

Soglia di compartecipazione massima

Scheda 10 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

Oggetto	Il Servizio Socio Educativo Territoriale sostiene i minori e le loro famiglie con la funzione di supportare il ruolo genitoriale, superando criticità e difficoltà temporanee o prolungate. Tale servizio si propone di intervenire precocemente in situazioni di svantaggio individuale, sociale, culturale, promuovendo condizioni idonee allo sviluppo armonico ed equilibrato dei bambini/e, ragazzi/e.
Finalità	Il servizio è finalizzato al supporto dei minori e delle loro famiglie per il soddisfacimento dei bisogni educativi e di crescita dei minori all'interno del contesto delle relazioni primarie e dei rapporti con adulti e pari, anche al fine di prevenire le condizioni che potrebbero determinare l'allontanamento dal nucleo familiare.
Destinatari	I minori e le famiglie che presentano delle difficoltà nell'espletamento delle funzioni educative e genitoriali e necessitano di un supporto esterno.
Tipologia di prestazioni attuabili	Gli interventi educativi individuali possono caratterizzarsi per funzioni di: <ul style="list-style-type: none"> - Tutela, quando sussistono disposizioni dell'autorità giudiziaria con la relativa necessità di sostenere le funzioni genitoriali; - Superamento delle condizioni di fragilità della famiglia, qualora si renda opportuno un intervento preventivo a sostegno delle risorse presenti. Possono essere previsti degli interventi educativi di gruppo finalizzati a supportare in particolare aspetti di autonomia e di relazione tra pari.
Modalità di accesso al servizio	Il servizio è attivato a seguito di disposizione dell'Autorità Giudiziaria o a seguito di una richiesta diretta da parte della famiglia, cui segue la valutazione dell'assistente sociale e l'adesione della famiglia stessa al progetto proposto. In alcune circostanze è l'assistente sociale che propone l'intervento al nucleo familiare.
Impegni dei destinatari	Ai destinatari è richiesto il mantenimento degli impegni riportati nel progetto e la condivisione di obiettivi, azioni, tempi e verifiche.
Modalità di avvio del servizio	Rilevata la necessità/opportunità di avvio della prestazione, l'assistente sociale contatta il referente del servizio educativo territoriale, la quale concorda l'individuazione della figura educativa più indicata per la situazione e il monte ore settimanale dell'intervento. Nei casi di avvio su istanza di parte, il genitore (o chi esercita la responsabilità genitoriale) sottoscrive il contratto educativo concordando una data di avvio dell'intervento.
Variazione e cessazione del servizio	L'intervento può subire variazioni e/o cessare qualora: <ul style="list-style-type: none"> - Giungano diverse disposizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria competente; - Il SSC ne concordi con la famiglia ovvero altri eventuali soggetti coinvolti la rimodulazione; - Il minore e/o i genitori ne richiedano la sospensione e/o la chiusura, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità Giudiziaria.
Compartecipazione al servizio	Stante la finalità primaria del servizio individuabile nella riduzione di possibili aspetti di rischio e pregiudizio del minore, gli interventi educativi vengono erogati in forma gratuita.

SEZIONE IV

GLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Si tratta di una articolata serie di interventi e servizi previsti nel Piano regionale per la povertà finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da condizioni di difficoltà economiche, esclusione o inadeguatezza lavorativa e/o assenza di alloggio.

Gli interventi di cui al presente Regolamento vanno a integrare il più articolato sistema di interventi inclusivi e provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto, essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà.

I servizi presi in esame dal Regolamento che vanno a comporre il sistema dei servizi erogati dal SSC a contrasto della povertà sono:

Scheda 11 - CONTRIBUTI ECONOMICI

Scheda 12 - SERVIZIO EDUCATIVO RIVOLTO A GIOVANI E ADULTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE

Scheda 13 – I TIROCINI INCLUSIVI

Scheda 11 - CONTRIBUTI ECONOMICI

<p>Oggetto</p>	<p>I contributi economici sono interventi di sostegno finanziario finalizzati a superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole o famiglie derivanti da assenza o inadeguatezza del reddito tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.</p> <p>Gli interventi di cui alla presente scheda vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o singoli. Per tanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi, anche ai fini della quantificazione.</p>
<p>Destinatari</p>	<p>I destinatari degli interventi economici di cui al presente Regolamento sono i residenti regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione di uno dei Comuni dell'Ambito Collinare che si trovino in condizioni di disagio socio/economico (povertà estrema).</p> <p>In pendenza del procedimento di cancellazione anagrafica e fino alla definizione dello stesso sono sospesi tutti gli interventi economici di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli di cui al capoverso successivo.</p> <p>In via eccezionale possono essere erogati interventi economici di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio dell'Ambito Collinare che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili per legge, fatta salva l'azione di rivalsa verso il Comune di residenza. Tali interventi rivestono comunque carattere temporaneo, straordinario e di emergenza.</p>
<p>Finalità degli interventi</p>	<p>I contributi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui devono essere limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto e vengono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.</p> <p>L'intervento può essere erogato in una o più soluzioni, tenuto conto delle risorse disponibili e degli esiti dell'istruttoria. Per ogni erogazione il servizio sociale territoriale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico e gli eventuali interventi economici già concessi, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto all'eventuale progetto di assistenza individuale concordato preventivamente.</p> <p>Non è prevista né prevedibile la concessione di contributi per il pagamento di prestiti, mutui, sanzioni pecuniarie, tasse e tributi.</p>
<p>Presenza in carico e piano personalizzato di inclusione</p>	<p>I destinatari degli interventi economici che soddisfano le condizioni di accesso di cui al presente Regolamento saranno coinvolti in un percorso di inclusione finalizzato a garantire il superamento del bisogno e l'affrancamento dai percorsi assistenziali.</p> <p>La presa in carico si articola in tre momenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fase di valutazione professionale del bisogno effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale; 2. fase di predisposizione e sottoscrizione di un ProP., rispettando i principi di appropriatezza e di efficacia, che preveda l'assunzione di compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di

	<p>bisogno;</p> <p>3. fase di verifica periodica, rapportata alla durata dell'intervento stesso, degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.</p> <p>All'interno del progetto di presa in carico sono contenute le modalità di erogazione degli interventi economici.</p>
<p>Criteria di accesso al servizio</p>	<p>L'intervento è erogato in assenza di un reddito sufficiente a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e comunque subordinato e non alternativo alla presentazione delle istanze di sussidi nazionali o regionali di contrasto alla povertà, qualora ne sussistano i requisiti.</p> <p>L'accesso agli interventi economici di cui al presente regolamento è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano in possesso di un valore dell'ISEE (Ordinario, Corrente, Minori a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare e della finalizzazione dell'intervento), in corso di validità. Casi particolari, impossibilitati a produrre la certificazione ISEE, verranno valutati su proposta dall'assistente sociale in coerenza con le disposizioni del D.P.C.M. n. 159/2013.</p> <p>Alla richiesta di contributo vanno inoltre allegati gli estratti conto con i movimenti dell'ultimo semestre di tutti i componenti il nucleo, che verranno valutati al fine della determinazione dello stato di bisogno e del computo del contributo. È inoltre necessario allegare tutta la documentazione comprovante le entrate del nucleo dell'anno in corso.</p> <p>Eventuali modifiche ai criteri d'accesso potranno essere deliberate dall'Assemblea dei Sindaci.</p>
<p>Cause di esclusione</p>	<p>Sono motivo di esclusione dagli interventi le seguenti inadempienze riguardanti i singoli componenti del nucleo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) immotivato o ingiustificato rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, nei sei mesi antecedenti la richiesta di contributo; b) cessazione volontaria da un'attività lavorativa, salvo prospettazione di giustificati e rilevanti motivi; c) immotivato o ingiustificato rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, Lavori di Pubblica Utilità, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla Pubblica Amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo; d) immotivato o ingiustificato rifiuto all'eventuale proposta del Servizio Sociale di partecipare ad eventuali bandi per case popolari o altre soluzioni abitative maggiormente favorevoli; e) immotivata o ingiustificata inerzia nella ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri per l'Impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo o di collocamento, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro; f) volontaria mancata osservanza delle procedure previste per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi o il pagamento di beni previsti dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegni, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, etc.); g) rilevazione di tenore di vita non corrispondente alla situazione economica disagiata viceversa dichiarata; h) immotivata o ingiustificata adesione al progetto personalizzato ovvero

	grave violazione del medesimo; i) mancata presentazione delle pezze giustificative, ove previsto, circa l'utilizzo di contributi pubblici già percepiti nei 24 mesi antecedenti.																				
Quantificazione degli interventi economici	Nella procedura di quantificazione degli interventi economici si terrà conto: <ul style="list-style-type: none"> - degli altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni al nucleo familiare richiedente. - dei contenuti desumibili dagli estratti conto dell'ultimo semestre che il destinatario è tenuto a produrre per ogni componente del nucleo familiare. 																				
Interventi economici continuativi	<p>Il contributo può essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi. Una eventuale reiterazione dell'istanza deve essere debitamente motivata e può comunque comportare una riduzione percentuale dell'importo concedibile. In ogni caso i contributi economici continuativi non possono superare la durata complessiva di 24 mesi.</p> <p>Fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie, per quantificare l'importo degli interventi economici continuativi si procede nel modo seguente:</p> <p>a) Determinazione del fabbisogno economico del nucleo familiare, utilizzando i valori indicati nella tabella sottostante</p> <p>I valori del fabbisogno economico</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componenti il nucleo</th> <th>Coefficiente scala di equivalenza</th> <th>Soglia d'accesso ISEE</th> <th>Valore mensile fabbisogno economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>6.000,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,57</td> <td>9.420,00</td> <td>471,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,04</td> <td>12.240,00</td> <td>612,00</td> </tr> <tr> <td>4 o più componenti</td> <td>2,46</td> <td>14.760,00</td> <td>738,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Calcolo dell'importo erogabile, sottraendo dal valore mensile del fabbisogno economico di cui alla lettera a) il valore delle entrate mensili a qualunque titolo percepite, esenti o meno Irpef. Ai fini del calcolo eventuali entrate una tantum verranno suddivise per 12 mensilità</p> <p>c) L'importo ottenuto con il procedimento sopra descritto può subire riduzioni ulteriori alla luce di quanto emerge dagli estratti conto dei componenti del nucleo</p> <p>d) Nei casi in cui il beneficiario viva in un alloggio in affitto all'importo del contributo come sopra determinato va sommata una quota forfetaria di € 150,00, indipendente dal numero dei componenti del nucleo.</p> <p>Nelle situazioni in cui sia oggettivamente impossibile produrre un ISEE ovvero il beneficiario superi la quota d'accesso al beneficio esclusivamente a seguito dell'importo derivante dai beni immobili a fronte di una evidente insufficienza di mezzi di sussistenza, su relazione motivata dell'assistente sociale è comunque possibile valutare un intervento economico, calcolato in coerenza a quanto sopra riportato.</p> <p>I nuclei familiari che hanno già beneficiato del contributo economico straordinario non potranno richiedere nell'annualità di riferimento anche</p>	Componenti il nucleo	Coefficiente scala di equivalenza	Soglia d'accesso ISEE	Valore mensile fabbisogno economico	1	1,00	6.000,00	300,00	2	1,57	9.420,00	471,00	3	2,04	12.240,00	612,00	4 o più componenti	2,46	14.760,00	738,00
Componenti il nucleo	Coefficiente scala di equivalenza	Soglia d'accesso ISEE	Valore mensile fabbisogno economico																		
1	1,00	6.000,00	300,00																		
2	1,57	9.420,00	471,00																		
3	2,04	12.240,00	612,00																		
4 o più componenti	2,46	14.760,00	738,00																		

	<p>un intervento economico continuativo, fatta salva la documentata modifica della propria situazione economica.</p>
Intervento economico straordinario	<p>L'intervento economico straordinario è destinato ad affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico. La soglia d'accesso al contributo è la medesima utilizzata per il calcolo dei valori del fabbisogno economico.</p> <p>L'intervento è, indicativamente, finalizzato al pagamento di:</p> <ol style="list-style-type: none"> bollette luce, acqua, gas. Il cittadino si impegnerà a comunicare l'urgenza al Servizio Sociale e a chiedere immediatamente la rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori; arretrati dell'affitto e spese condominiali; spese per il reperimento di soluzioni abitative temporanee; eventuali spese di trasloco, se verso soluzioni abitative più economiche e comunque concordate con il SSC; <p>Richieste relative a interventi non compresi nell'elenco di cui sopra sono valutate in relazione al singolo ProP e adeguatamente motivate in ordine alla loro necessità e funzionalità a tale progetto.</p> <p>Ogni spesa deve essere debitamente documentata e rendicontata, in caso di mancata rendicontazione viene precluso l'accesso agli interventi di cui alla presente scheda per un periodo di 24 mesi. La rendicontazione delle spese deve avvenire entro il termine di massimo 60 giorni dalla concessione del contributo.</p> <p>Il contributo è assegnato alla persona richiedente e può essere erogato direttamente al soggetto creditore terzo, in relazione alla valutazione dell'assistente sociale.</p> <p>L'intervento economico straordinario è di norma incompatibile con la contestuale erogazione di contributi economici continuativi, fatta salva l'imprevedibilità della spesa, adeguatamente documentata e motivata.</p> <p>L'intervento economico straordinario è concesso in misura massima di € 2.000,00 ad anno, aumentato fino ad un massimo di ulteriori € 1.000,00 in presenza di figli minori.</p> <p>I contributi economici straordinari di norma non sono reiterabili nel tempo. Il contributo economico straordinario può essere concesso anche nelle situazioni, adeguatamente motivate, in cui non sia possibile produrre un ISEE; in questa fattispecie verrà presa in esame tutta la documentazione economica che il beneficiario è in grado di produrre (ad esempio: Mod. 730, CUD, Mod. Unico, estratti conto, etc. ..).</p>
Indennità di partecipazione ai percorsi formativi	<p>Al fine di garantire il sostentamento necessario alle persone che frequentano un progetto di formazione proposto dal SSC e condiviso nel ProP, può essere erogato un contributo economico continuativo, con caratteristiche assimilabili alla borsa di studio, che avrà durata pari al corso di formazione frequentato. Tale intervento viene erogato sulla base dell'effettiva frequenza del percorso e verrà decurtato qualora il beneficiario non presenti alle lezioni senza giustificazioni oggettive (es. certificato di malattia, impegnativa per prestazioni sanitarie, ...), o vi sia l'interruzione dello stesso, ovvero il beneficiario tenga dei comportamenti non idonei.</p> <p>L'importo riconoscibile è modulato all'interno del progetto formativo e può variare da un minimo di € 100 ad un massimo di € 400 euro mensili.</p>
Disposizioni di carattere generale	<p>Non verranno accolte domande prive della documentazione obbligatoria richiesta.</p>

	<p>Qualora venga richiesta documentazione integrativa alla domanda, i competenti Uffici procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.</p> <p>Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda verrà respinta.</p> <p>Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria, i competenti Servizi Sociali provvedono a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria.</p> <p>Il richiedente l'intervento economico, il familiare di riferimento o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.</p> <p>Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni professionali proposte e condivise con l'assistente sociale, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie disponibili.</p> <p>L'assistente sociale che definisce l'istruttoria considera anche la situazione globale del nucleo familiare del richiedente sotto il profilo degli eventuali interventi economici e prestazioni in essere che concorrono a quantificare le entrate complessive del nucleo stesso, secondo la normativa vigente, come stabilito nella procedura di quantificazione degli interventi economici.</p> <p>A completamento dell'istruttoria, viene adottato il provvedimento di assegnazione dell'intervento economico o il provvedimento motivato di diniego.</p>
Determinazione degli importi	<p>I limiti ISEE, i coefficienti di calcolo ed il valore del contributo massimo vengono determinati con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci e possono essere rivisti annualmente.</p>

Scheda 12 - SERVIZIO EDUCATIVO RIVOLTO A GIOVANI E ADULTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE

Oggetto	Il Servizio Educativo è rivolto a giovani e adulti in situazione di svantaggio sociale, a contrasto della povertà e marginalità sociale.
Finalità	<p>Il servizio ha come finalità il sostegno e la tutela di persone giovani e adulte in condizioni di svantaggio, di fragilità o di vulnerabilità promuovendo percorsi di empowerment e di autonomia nei contesti relazionali, socio-lavorativi, formativi, abitativi ed economici, prevedendosi interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Promozione, progettazione ed attuazione di progetti educativo-relazionali in un contesto di partecipazione, responsabilizzazione e recupero delle attività quotidiane; – Orientamento socio- formativo- occupazionale attraverso la valutazione delle competenze e delle capacità della persona; – ricerca attiva del lavoro, ivi compresa la predisposizione della documentazione necessaria del percorso nonché avvio delle prese in carico da parte dei servizi pubblici regionali deputati; – Orientamento ed accompagnamento all’attivazione di percorsi formativi di frequenza e/o qualifica professionale; – Ricerca della sede idonea per l’avvio dell’esperienza di tirocini inclusivi e/o dei percorsi di formazione; – Supporto educativo nell’attivazione, il monitoraggio e il tutoraggio delle esperienze di tirocinio inclusivo e/o formative; – supporto nella adeguata gestione del budget familiare; – programmazione delle attività di cura e gestione dell’abitazione.
Beneficiari	<p>I destinatari dell’intervento sono i residenti regolarmente iscritti all’anagrafe della popolazione di uno dei Comuni dell’Ambito Collinare. Il servizio si rivolge prioritariamente ai beneficiari di misure di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà nazionali e regionali e in seconda battuta a disoccupati, sottoccupati, inattivi o inoccupati adulti in condizioni di marginalità sociale nonché giovani a rischio di esclusione sociale.</p> <p>Sono per tanto esclusi da questa tipologia di interventi soggetti già in carico a servizi specialistici per problematiche afferenti al disagio psichico, alle dipendenze o alla disabilità cognitiva, per i quali si demanda ai servizi specialistici competenti.</p>
Modalità di accesso al servizio	L’accesso al Servizio avviene tramite istanza del cittadino, valutazione da parte dell’assistente sociale referente del caso e la stesura di un progetto personalizzato condiviso con il beneficiario dell’intervento. Per le attività sopra descritte il Servizio può avvalersi di progetti ed attività di collaborazione interistituzionale con i Centri di Formazione Professionale, i Centri per l’Impiego, i Centri per l’Orientamento, Aziende/Cooperative del profit o non profit.
Criteri di compartecipazione	Il servizio è erogato in forma gratuita. ¹

Scheda 13 – I TIROCINI INCLUSIVI

<p>Oggetto</p>	<p>Il tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura quale rapporto di lavoro.</p> <p>La tipologia di tirocinio formativo o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati (D.P.Reg. n. 57/2018 “Regolamento per l’attivazione dei tirocini extracurricolari ai sensi dell’art. 63 della L.R. 18/2005”) è rivolto a persone in stato o a rischio di emarginazione sociale.</p> <p>La durata del tirocinio è di norma semestrale, prorogabile sino ad un massimo di 18 mesi previa valutazione da parte dell’équipe multiprofessionale.</p>
<p>Finalità</p>	<p>L’esperienza di tirocinio inclusivo può avere due finalità, anche compresenti: l’osservazione e orientamento della persona nel reingresso nel mondo del lavorativo oppure l’acquisizione di competenze specifiche finalizzate all’assunzione.</p>
<p>Beneficiari</p>	<p>I destinatari dell’intervento sono i residenti regolarmente iscritti all’anagrafe della popolazione di uno dei Comuni dell’Ambito Collinare. Il servizio si rivolge prioritariamente ai beneficiari di misure di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà nazionali e regionali e in seconda battuta a disoccupati, sottoccupati, inattivi o inoccupati adulti in condizioni di marginalità sociale nonché giovani a rischio di esclusione sociale.</p> <p>Sono per tanto esclusi da questa tipologia di interventi soggetti già in carico a servizi specialistici per problematiche afferenti al disagio psichico, alle dipendenze o alla disabilità cognitiva.</p>
<p>Modalità di accesso al servizio</p>	<p>L’accesso al Servizio avviene tramite istanza del cittadino, valutazione da parte dell’assistente sociale referente del caso e la stesura in equipe multiprofessionale del progetto formativo individualizzato condiviso con il beneficiario dell’intervento. Per le attività sopra descritte il Servizio può avvalersi di progetti ed attività di collaborazione interistituzionale con i Centri di Formazione Professionale, i Centri per l’Impiego, i Centri per l’Orientamento, Aziende/Cooperative del profit o non profit.</p>
<p>Indennità di partecipazione al tirocinio</p>	<p>È prevista una corresponsione oraria quale indennità di partecipazione del tirocinante. Il monte ore settimanale viene stabilito nel Progetto Formativo Individualizzato, e prevede un monte ore minimo di 20 ore settimanali sino ad un massimo di 30 ore settimanali, salvo specifiche e particolari esigenze che dovranno essere riportate nel Progetto Formativo Individualizzato. Vengono remunerate le sole giornate di effettiva presenza o giustificate da regolari certificazioni mediche. L’indennità di partecipazione dev’essere fiscalizzata.</p> <p>L’importo orario riconosciuto al tirocinante è pari a € 5,00 all’ora.</p>